



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E BILANCIO

Ufficio V - Relazioni Sindacali e benessere psicofisico

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

(art.40 bis del d.lgs. 30 marzo 2001 n.165, come modificato dall'art.55 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n.150)

Oggetto: Ipotesi di accordo del 28 giugno 2011 concernente i criteri di l'applicazione dell'articolo 7 della legge n. 362 del 1999 al personale dirigente per l'anno 2010

Con l'ipotesi di accordo del 28 giugno 2011 sono stati disciplinati i criteri per l'applicazione del compenso, ex art. 7 legge 362/99, a tutto il personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della salute, comunque operante presso il medesimo Ministero, compreso il personale comandato o collocato fuori ruolo da altre Amministrazioni, con esclusione del personale sanitario con qualifica dirigenziale.

L'articolo 7 della Legge 14 ottobre 1999, n. 362, rubricato "Incentivazione sperimentale del personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della Sanità" ha sancito che *"In relazione all'accresciuta complessità dei compiti assegnati al Ministero della sanità in materia di vigilanza, ispezione e controllo, di prevenzione, di sicurezza e di profilassi, e allo scopo anche di armonizzare i trattamenti economici di tutti i dipendenti non appartenenti al ruolo sanitario di livello dirigenziale, sono destinate alle sperimentazioni e relative contrattazioni collettive previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, riguardanti il predetto personale, oltre alle economie di gestione, anche quote delle entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con conseguente riduzione degli interventi ivi previsti"*.

La citata norma è stata introdotta con finalità perequative per assicurare la massima armonizzazione dei trattamenti economici percepiti dal personale non appartenente al ruolo sanitario di qualifica dirigenziale in servizio presso il Ministero della Salute con quelli corrisposti ai profili professionali di medico chirurgo, medico veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo. Infatti con l'art. 18, comma 8, del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dal decreto legislativo n. 517 del 1993, è stata prevista l'estensione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, al personale del Ministero della sanità inquadrato nei citati profili professionali delle norme contenute nello stesso decreto legislativo, ove applicabili.

Il previsto DPCM, adottato il 13 dicembre 1995 e registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1996, ha inquadrato nel primo livello dirigenziale del ruolo sanitario il personale del Ministero della sanità appartenente alle qualifiche funzionali VII, VIII e IX dei citati profili professionali.

Conseguentemente si sono evidenziate sensibile differenze retributive tra gli appartenenti al ruolo sanitario e le altre categorie di personale in servizio presso il Ministero.

Pertanto, al fine di "armonizzare i trattamenti economici di tutti i dipendenti non appartenenti al ruolo sanitario di livello dirigenziale" e, quindi, di porre rimedio alla situazione di sperequazione economica venutasi a creare all'interno del Ministero tra i dipendenti delle professionalità sanitarie e, in particolare, i dirigenti e i funzionari non sanitari del medesimo Ministero, chiamati a svolgere funzioni o mansioni equivalenti il legislatore, con la disposizione di cui all'articolo 7 della legge n. 362/1999, ha introdotto la componente retributiva in esame.

Con l'Ipotesi di accordo del 28 giugno 2011 sono stati disciplinati i criteri per l'applicazione del suddetto compenso a tutto il personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della salute, comunque operante presso il medesimo Ministero, compreso il personale comandato o collocato fuori ruolo da altre Amministrazioni, con esclusione del personale sanitario con qualifica dirigenziale.


L'Ipotesi di Accordo in esame tiene conto, prioritariamente, delle finalità perequative dell'emolumento in questione che si connota come strumento di carattere generale con la specifica funzione di eliminare le disparità di trattamento economico tra categorie di dipendenti impegnati nella realizzazione della *mission* della stessa Amministrazione in cui prestano servizio

Complessivamente l'impianto contrattuale previsto con l'ipotesi di Accordo del 28 giugno 2011 risponde alle esigenze dettate dal vigente quadro normativo e contrattuale.

Roma,

28 GIU. 2011

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giuseppe Celotto)



UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
presso il MINISTERO DELLA SALUTE
Preso nota al n.ro..... 862
del Registro "Visti Semplici"
Roma li. 01-07-2011

Il Dirigente della Dff. II°
